

**Statuto di Associazione di Promozione Sociale**  
**Banca del Tempo .....**

1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Banca del Tempo ....., con sede in via ..... n..... c/o .....

2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della aggregazione sociale, della cultura, dell'interscambio temporale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire l'interazione, l'interscambio e la solidarietà tra le persone, per un miglioramento della convivenza sociale, economica e civile.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Predisporre e gestire un apposito sistema di interscambio temporale, attraverso il reciproco rilascio di servizi, cose e saperi;
- Organizzare convegni, seminari e incontri per la conoscenza e la diffusione del significato sociale e civile delle Banche del Tempo;
- Realizzare attività culturali, ricreative e di formazione a favore dei propri soci;
- Collaborare con altre Banche del Tempo ed aderire alle associazioni di secondo grado.
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle tematiche delle Banche del Tempo, dell'aggregazione e della solidarietà sociale.

Le attività dell'Associazione sono determinate e realizzate in base ai regolamenti dell'Associazione deliberati dal Consiglio dell'Associazione.

3) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati ed il Consiglio dell'Associazione.

4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio dell'Associazione e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

5) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio dell'Associazione, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio dell'Associazione provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

6) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, usando anche le moderne tecnologie della comunicazione, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio dell'Associazione. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

9) L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il Consiglio dell'Associazione si compone di un numero da 3 a 11 amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dell'Associazione dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

11) Al Presidente, nominato all'interno del Consiglio dell'Associazione, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente nominato all'interno del Consiglio dell'Associazione.

12) Il Consiglio dell'Associazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico - finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati in conformità alle finalità istituzionali previste dal presente statuto.

13) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.

c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

14) Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

15) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

\* \* \*